

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso» (16-B), d'iniziativa dei senatori Di Lembo e Lombardi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3
BATTELO (PCI)	2
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ...	2
GALLO (DC)	2
MARINUCCI MARIANI (PSI)	2

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	3, 4, 5 e passim
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3, 5, 6 e passim
DE CINQUE (DC)	4, 7, 9 e passim
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ...	4, 6, 8 e passim
MARINUCCI MARIANI (PSI)	4, 13
RUFFINO (DC)	11

«Modifiche della legge 16 dicembre 1977, n. 904» (1253), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione ..	Pag. 14, 16
BATTELO (PCI)	15
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	16
RUFFINO (DC)	16

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso» (16-B), d'iniziativa dei senatori Di Lembo e Lombardi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso», d'iniziativa dei senatori Di Lembo e Lombardi, già approvato dal Senato e modi-

2^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

ficato dalla Camera dei deputati soltanto all'articolo 5.

Prego il relatore Di Lembo di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Basterebbe quello che ha detto lei, onorevole Presidente, oppure il parere espresso dalla Commissione bilancio per illustrare il disegno di legge.

La Commissione bilancio dice testualmente (questa è stata la proposta del relatore nella stessa Commissione) che «sul provvedimento tendente ad istituire la Corte d'appello autonoma di Campobasso, la Commissione ha già avuto modo di esprimere un parere favorevole: a seguito della modifica apportata dalla Camera dei deputati circa la decorrenza del provvedimento e quindi la clausola di copertura degli oneri finanziari, la Commissione è chiamata ad esprimere un nuovo parere su tale modifica, parere che è favorevole, tenuto conto che, a parte la decorrenza, non risultano altri elementi nuovi».

Cioè questo disegno di legge torna al nostro esame solo a seguito della modifica della decorrenza dell'entrata in funzione della Corte di appello di Campobasso prevista nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ovviamente questa variazione ha comportato una modifica della norma di copertura degli oneri finanziari che non possono essere più a carico del capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984, anno di approvazione del provvedimento da parte del Senato, ma che devono essere posti invece a carico dello stesso capitolo di bilancio, ma per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Consentitemi solo, concludendo, di ringraziare tutti per il consenso che è stato manifestato per questo disegno di legge. Esso non incide sul problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, da più parti sollecitata in quanto ogni revisione non potrà prescindere dall'ordinamento istituzionale dello Stato che nell'istituto regionale trova la più esaltante occasione di decentramento

politico oltre che amministrativo. Alle corti d'appello inoltre, anche a voler prescindere dal ruolo che svolgono amministrando giustizia, competono anche non secondari compiti in materia elettorale nell'ambito di ciascuna Regione. Il Molise era, allo stato dei fatti, l'unica regione sprovvista di corti di appello autonoma e con questo disegno di legge si colma perciò una lacuna.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

MARINUCCI MARIANI. Dichiaro già in sede di discussione generale il voto favorevole del Gruppo socialista su questo disegno di legge che istituisce anche nel Molise, che è la regione di più recente istituzione nel nostro paese, una sezione di corte d'appello fino ad ora mancante anche agli effetti elettorali. Tale istituzione non può essere considerata l'apertura di un discorso relativo a nuove corti di appello in ambito regionale trattandosi dell'unica corte d'appello in quella regione, il che mi sembra appunto un adempimento necessario. Per questi motivi ribadisco il voto favorevole mio e dell'intero Gruppo.

GALLO. Mi associo pienamente a tutte le considerazioni che sono state fatte dalla senatrice Marinucci. In modo particolare debbo ribadire quello che è stato un orientamento sul quale ho avuto più volte occasione di ritornare: le attribuzioni della competenza in grado di appello anche per i reati pretorili alle corti d'appello rende necessario o, quanto meno, estremamente opportuno il diffondersi di questa magistratura di secondo grado o nelle forme di sezioni distaccate o, preferibilmente, nelle forme di vere e proprie corti di appello, come nel caso di questa di Campobasso. C'è proprio un motivo di funzionalità che ci deve portare, io ritengo, per questo cammino.

BATTELLO. Poche parole per dire che noi, come Gruppo, avevamo già assunto un atteggiamento positivo nella prima fase della discussione quando in origine il disegno di

legge era stato approvato dal Senato; ribadiamo in questa seconda lettura il giudizio che abbiamo dato all'epoca e aggiungiamo a ciò la considerazione ulteriore enunciata dal collega Gallo cioè che, essendo nel frattempo stata approvata la legge relativa alle nuove competenze, l'esigenza di prevedere questo grado di giudizio in misura più diffusa rispetto all'esistente impone un giudizio positivo anche in questa circostanza, con la raccomandazione che essa trovi, al di là del presente disegno di legge, soddisfazione in un quadro più generale di revisione delle circoscrizioni e della magistratura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Questo disegno di legge il cui iter si conclude col voto favorevole da parte della unanimità della Commissione mi trova particolarmente soddisfatto, in quanto tratta di un disegno di legge che era stato già approvato nella scorsa legislatura e del quale, se non vado errato, fui io il relatore in quella circostanza. Pertanto questa approvazione non può non trovarmi completamente soddisfatto e totalmente favorevole.

Oltretutto è un debito, ritengo, che lo Stato paga al Molise, un debito che era stato pagato parzialmente con la istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Campobasso; oggi la corte di appello perfettamente funzionante è una realtà. Oltretutto non si tratta che di prevenire quelli che saranno i tempi di accorpamento e delle revisioni degli uffici giudiziari, in quanto al Molise sarebbe comunque spettata la corte d'appello essendo l'unica regione italiana che fino ad oggi non era servita da un tale organismo giudiziario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

I primi quattro articoli non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

È approvato.

L'ultimo articolo, il 6, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato».

Riprendiamo la discussione, sospesa il 17 aprile.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, prima di riprendere la discussione sugli articoli che ancora devono essere approvati, desidero sottolineare che forse sarebbe opportuno mantenere nel testo del numero 7-bis dell'articolo 1 le parole «e fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile», vale a dire il diritto di rivalsa da parte della Cassa nei confronti del notaio responsabile, nel caso di mancanza della copertura assicurativa.

Non vorrei, comunque, con questo aprire una discussione su un articolo che è stato già approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 precedentemente accantonato.

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma è ordine professionale della categoria.

Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti nelle zone regionali. A tale effetto ogni circoscrizione territoriale di regione costituisce una zona regionale. Quando i posti di notaio in una regione sono inferiori a settantacinque, il suo territorio è unito, con deliberazione del Consiglio nazionale, sentiti i consigli notarili interessati, a quello di una regione limitrofa e insieme le due regioni costituiscono unica zona regionale.

Ciascuna zona regionale elegge tra i notai in essa esercenti un rappresentante quando i posti di notaio non superano il numero di quattrocento e due rappresentanti quando il numero dei posti è superiore a quattrocento.

Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive».

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Di Lembo, tendente a sostituire al secondo comma dell'articolo 13 la parola: «settantacinque» con l'altra: «venticinque» e al terzo comma dello stesso articolo 13 le parole: «quattrocento» con le altre «trecento».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato consta di diciannove componenti.

Il Consiglio nazionale del notariato sorse originariamente con quindici componenti, successivamente portati a diciannove con alcuni aggiustamenti, che si dice fatti dalle varie zone notarili ma che invece vengono un po' imposti dall'alto.

Con questo emendamento chiedo semplice-

mente che da diciannove notai componenti il Consiglio nazionale si arrivi a venticinque. D'altronde, non credo che l'organo di rappresentanza dell'intera classe notarile divenga pletorico se il numero dei suoi componenti viene portato da diciannove a venticinque, considerato poi che alcune Regioni attualmente — nessuno me ne voglia se sembro difendere sempre gli interessi della mia Regione, conscio che i parlamentari svolgono la loro funzione rappresentando gli interessi nazionali — vengono escluse dalla rappresentanza in seno al Consiglio nazionale.

Inoltre, il Consiglio nazionale svolge una funzione di rilievo anche sindacale in rappresentanza di tutti i notai di Italia: mi chiedo, quindi, che cosa possa avere a che fare la regione Molise con Bari, l'Umbria con la Toscana, le Marche con l'Abruzzo.

Pertanto, ritengo che l'aumento del numero dei componenti consenta a questo organo di essere più funzionale. L'emendamento, peraltro, ripropone l'articolo approvato nella scorsa legislatura, quando era relatore il collega Sica, per cui credo possa essere tranquillamente approvato.

PRESIDENTE. Personalmente, non posso che esprimermi in senso favorevole all'accoglimento della proposta di modifica dell'articolo 13 testè illustrata dal relatore.

DE CINQUE. Signor Presidente, sono favorevole anch'io all'emendamento presentato dal senatore Di Lembo al secondo comma dell'articolo 13, in quanto aumentare il numero dei componenti il Consiglio nazionale del notariato portandoli da 19 a 25 non comporta, a mio avviso, alcun problema di pletoricità. Lo stesso dicasi per la proposta di modifica del terzo comma dell'articolo 13 — presentata anch'essa dal senatore Di Lembo — tendente a sostituire la parola: «quattrocento» con l'altra: «trecento».

PRESIDENTE. Concordo pienamente con le motivazioni da lei esposte, senatore De Cinque.

MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, mi esprimerò anch'io in senso favorevole

2^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

all'accoglimento delle proposte di modifica del secondo e del terzo comma dell'articolo 13 presentate dal relatore. Ritengo, infatti, giusto che nel Consiglio nazionale del notariato siano rappresentati i notai di tutte le Regioni e che venga al tempo stesso evitato il ripetersi di determinati casi di «turnazione».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dato l'unanime consenso sin qui manifestato nei confronti degli emendamenti al secondo ed al terzo comma dell'articolo 13, presentati dal relatore, il Governo non può fare altro se non rimettersi al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo 13 dal relatore, senatore Di Lembo, tendente a sostituire la parola: «settantacinque» con l'altra: «venticinque».

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento presentato al terzo comma dell'articolo 13 dal relatore e tendente a sostituire le parole: «quattrocento» con le altre: «trecento».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 che, con le modifiche testè accolte, risulta così formulato:

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria.

Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti nelle zone regionali. A tale effetto ogni circoscrizione territoriale di regione costituisce una zona regionale. Quando i posti di notaio in una

regione sono inferiori a venticinque, il suo territorio è unito, con deliberazione del Consiglio nazionale, sentiti i consigli notarili interessati, a quello di una regione limitrofa e insieme le due regioni costituiscono unica zona regionale.

Ciascuna zona regionale elegge tra i notai in essa esercenti un rappresentante quando i posti di notaio non superano il numero di trecento e due rappresentanti quando il numero dei posti è superiore a trecento.

Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive».

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 18, accantonato nella seduta del 29 gennaio 1986. Ne do nuovamente lettura:

Art. 18.

I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi a mezzo dei consigli notarili distrettuali con le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso con apposita deliberazione. Sulle somme riscosse spetta ai consigli notarili distrettuali l'aggio nella misura del 2 per cento.

Il Consiglio nazionale del notariato può avvalersi per tutti o parte dei distretti notarili della procedura prevista dalla legge 10 giugno 1978, n. 292.

Il ritardo nei versamenti dei contributi da parte dei notai determina gli interessi moratori nella misura di quelli previsti in tema di tributi erariali.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Di Lembo, un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 18.

I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi contestualmente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del

notariato a mezzo degli Archivi notarili distrettuali, previa convenzione con l'Amministrazione degli Archivi notarili.

Il ritardo nei versamenti dei contributi da parte dei notai determina gli interessi moratori nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento signor Presidente, riproduce, in sostanza, una delle previsioni contenute in un provvedimento concernente la stessa materia oggetto della discussione odierna ed approvato dal Senato nella passata legislatura. In base a tale proposta di modifica, ciascun notaio sarebbe tenuto — entro il giorno 26 di ogni mese — a presentare agli Archivi notarili distrettuali la copia repertoriale, corredata dell'indicazione dell'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, contestualmente alla ricevuta del versamento di quanto dovuto al Consiglio nazionale del notariato, effettuato sul conto corrente postale della Cassa medesima.

Ritengo si tratti di un sistema estremamente semplice ed efficace, tanto più che gli stessi Archivi notarili distrettuali, nel procedere alle ordinarie operazioni di riscontro, potrebbero facilmente verificare anche l'effettiva rispondenza dell'ammontare dei contributi versati a quello delle somme dovute.

Pertanto, il notaio verrebbe ad essere indubbiamente agevolato dalla stessa possibilità di versare i contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato contestualmente a quelli da corrispondere alla Cassa nazionale del notariato, mentre la Cassa medesima riscuoterebbe i propri proventi tramite gli Archivi notarili distrettuali anziché per mezzo dei consigli notarili distrettuali, come è previsto dall'attuale articolo 18 del disegno di legge in esame. D'altro canto, come è noto, gli Archivi notarili distrettuali già provvedono alla riscossione delle quote che la Cassa deve successivamente trasferire al Consiglio. Ebbene, trattandosi di una procedura che si è rivelata efficace, non vedo perchè non la si dovrebbe adottare anche per il versamento diretto delle somme dovute al Consiglio medesimo, tanto più che le stesse verrebbero pagate a parte.

Occorre tener presente, infatti, che se tale compito gravasse sui consigli notarili distrettuali — come previsto dal provvedimento in discussione — gli stessi dovrebbero necessariamente provvedere all'istituzione di appositi uffici, il che comporterebbe certamente oneri notevoli per il reperimento sia di strutture che di personale da destinare a tali funzioni. Come si ricorderà, del resto, la stessa possibilità di stipulare convenzioni a tal fine con l'Amministrazione degli Archivi notarili era già prevista, peraltro (sia pure attraverso forme differenti), nel disegno di legge approvato dal Senato nella passata legislatura ed al quale ho fatto poc'anzi riferimento.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo modo, però, l'aggio esattoriale, anziché ai consigli notarili distrettuali, sarebbe corrisposto agli Archivi notarili distrettuali.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Non ho fatto finora alcun riferimento all'aggio esattoriale, ma mi sono semplicemente limitato a parlare di convenzioni. Comunque, anche se tale aggio venisse corrisposto agli Archivi notarili distrettuali, la sua entità — ne sono fermamente convinto — sarebbe senz'altro minore di quella degli oneri che i singoli consigli notarili dovrebbero sostenere sia per le strutture che per il personale da destinare allo svolgimento dei compiti in questione. Non è chiaro, inoltre, con quale tipo di contratto verrebbe assunto il nuovo personale.

Occorre tener presente che i consigli notarili hanno di recente attraversato un periodo piuttosto difficile. Infatti, il compito di riscuotere i contributi e di effettuare successivamente i relativi versamenti è demandato alla Cassa, per cui gli stessi consigli notarili spesso non sono in condizione di conoscere l'esatto ammontare delle somme loro dovute. In base alla proposta di modifica da me presentata, invece, l'ammontare dei contributi che devono essere riscossi dall'una e dall'altra parte verrebbe ad essere precisato; di conseguenza, i consigli notarili conoscerebbero con assoluta certezza l'entità delle

proprie disponibilità. Tengo, pertanto, a ribadire la validità dell'estensione di un sistema che si è già dimostrato efficace alla procedura di riscossione dei contributi destinati al Consiglio nazionale del notariato.

So per esperienza che in molti casi il buon funzionamento dei consigli notarili distrettuali è dovuto più che altro all'apporto dei cancellieri o di persone per le quali tale attività costituisce un secondo lavoro. Ebbene, ritengo che non si possa in alcun modo proseguire su questa strada, tanto più che — come ripeto — l'onere derivante ai consigli stessi dal reperimento di strutture e di nuovo personale sarebbe comunque superiore ai proventi di un aggio esattoriale.

Tali sono, signor Presidente e onorevole rappresentante del Governo, i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento all'articolo 18 del disegno di legge in esame che ho testè illustrato. Sarà ora compito della Commissione adottare, al riguardo, la decisione che riterrà più opportuna.

DE CINQUE. Io sono contrario a questa proposta di emendamento del senatore Di Lembo perchè noi abbiamo concepito, come categoria, una strada di completa separazione dal contributo per il funzionamento della Cassa e abbiamo anche inteso potenziare l'attività dei consigli notarili distrettuali, la quale attività, soprattutto nei piccoli consigli notarili, quelli che non contano su un grosso numero di notai, è estremamente grama. Tali consigli, invece con la riscossione dei contributi versati al Consiglio, non alla Cassa, e che quindi hanno una natura esclusivamente professionale, di categoria, e con l'aggio, che credo modesto, ma che sarebbe comunque qualcosa che viene introdotto nel disegno di legge governativo, potrebbero trovare una fonte di attività e di vita che in sede periferica, soprattutto nei piccoli distretti, è particolarmente ridotta.

L'esigenza di organizzare questi piccoli distretti è sentita: faccio il caso, per esempio, del mio distretto notarile il quale, avendo uno scarso numero di notai (appena quindici), se non ha una piccola fonte di entrata anche attraverso gli aggi non riesce neanche a mandare avanti le spese ordinarie. Non

vedo perchè l'aggio dovrebbe essere lucrato dai funzionari (peraltro pieni di zelo e ai quali va tutta la mia ammirazione) degli Archivi notarili che hanno già un aggio del 2 per cento sull'ammontare (cospicuo) dei contributi che si versano alla Cassa nazionale del notariato. Ritengo che, con questo sistema, da parte dei notai la garanzia di pagamento sia assicurata, perchè credo che nessuna categoria si sottragga al pagamento dei contributi dovuti per la propria organizzazione, e ritengo che esso darebbe una vera e propria e significativa autonomia ai consigli notarili, soprattutto a quelli di minori dimensioni.

Quindi io rimarrei fermo alla proposta del Governo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La previsione adottata nel testo governativo persegue una finalità duplice: da una parte quella di non accollare agli Archivi notarili, in aggiunta a quelli già agli stessi attribuiti, un ulteriore compito, e, dall'altra, quella di dotare i consigli notarili, che possono essere considerati organi periferici del Consiglio nazionale, dei mezzi finanziari mediante la percezione dell'aggio nella misura del 2 per cento sulle somme riscosse, necessario allo svolgimento dei compiti propri e di quelli ad essi richiesti dal Consiglio nazionale, senza sottrarre ulteriori risorse al fondo destinato alle spese per il funzionamento del predetto organo.

È evidente che, se venisse adottato il sistema proposto dal relatore, l'aggio sarebbe devoluto, in questo caso, agli Archivi notarili. Quanto alla preoccupazione che sottintende l'emendamento e afferente alla esigenza di creare nuove strutture burocratiche nell'ambito del Consiglio nazionale e dei consigli notarili distrettuali, si mette in evidenza che la normativa in esame rimette ad una deliberazione del Consiglio nazionale di stabilire la modalità e i termini di riscossione dei contributi, e si ha fondato motivo di ritenere che, nell'esercizio di tale facoltà, l'organo avrà cura di fissare modalità e termini compatibili con le attuali strutture senza modificarle.

Quanto poi alla seconda parte dell'emen-

damento il Governo manifesta perplessità in merito alla misura degli interessi moratori dovuti per il ritardo nei versamenti dei contributi da parte dei notai in quanto la stessa appare eccessivamente penalizzante, e ciò in linea con quella prevista in tema di tributi erariali ai quali il contributo in esame potrebbe essere assicurato.

Sono queste le ragioni per le quali il Governo ritiene di dover esprimere parere contrario, senza incertezza, all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, lei ritira il secondo comma del suo emendamento?

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritengo che il secondo comma potrebbe essere sostituito con l'ultimo comma dell'articolo 18 del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. In sostanza, l'emendamento del senatore Di Lembo tende a sostituire i primi due commi del testo governativo con il seguente:

«I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi contestualmente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli Archivi notarili distrettuali, previa convenzione con l'Amministrazione degli archivi notarili.

Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 18.

«I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi contestualmente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli Archivi notarili di-

strettuali, previa convenzione con l'Amministrazione degli Archivi notarili.

Il ritardo nei versamenti dei contributi da parte dei notai determina gli interessi moratori nella misura di quelli previsti in tema di tributi erariali».

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 22.

Art. 22.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà previste dall'articolo 1 della presente legge.

Il relatore propone un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 22.

Ne do lettura:

«Con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, sottoposta al visto del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1».

Su questo articolo sono stati presentati, inoltre, due emendamenti dal senatore De Cincque. Il primo emendamento tende a sopprimere le parole «di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere infine i seguenti commi:

«Il Consiglio di amministrazione della Cassa in particolare determina, con propria deli-

berazione, la misura e le modalità di concessione del trattamento di quiescenza, pensione e indennità di cessazione, dovuti in corrispettivo dei contributi versati dai singoli notai alla Cassa nazionale del notariato.

I criteri applicativi non potranno comunque prescindere dalla valutazione sia dell'anzianità di esercizio professionale che dall'ammontare dei contributi versati da ciascun notaio; a tale riguardo il Consiglio dovrà applicare, equamente, il principio della solidarietà salvaguardando quei notai con minori gettiti contributivi e il principio della proporzionalità anche se graduato per quei notai con una contribuzione superiore alla media annuale, riferita all'intera categoria e all'intero periodo di attività».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento di cui lei ha dato testè lettura, presentandone un altro, sostitutivo dell'intero articolo:

«Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà previste dall'articolo 1 della presente legge in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai in esercizio».

Questo emendamento non aggiunge niente a quanto è già previsto nel testo unico delle disposizioni concernenti la Cassa nazionale del notariato, lasciando però libera la Cassa ed il Consiglio nazionale di escogitare eventualmente, d'accordo con i notai, altre vie che possano anche temperare il principio della solidarietà così come allo stato è previsto.

D'altra parte, tutto questo discorso è in linea con quanto ha approvato il Congresso nazionale del notariato a Venezia, perchè in quella sede i notai decisero di soprassedere su questo argomento, di far approvare immediatamente la legge che separa la gestione della Cassa e dal Consiglio e di rinviare ad un futuro sondaggio o a una sorta di *referendum* il problema del temperamento o meno

della solidarietà che è previsto adesso per i notai.

In sostanza, qui non viene accettato alcun nuovo criterio, ma viene riproposta una norma già prevista nel testo unico che attualmente regola la Cassa nazionale del notariato.

DE CINQUE. Signor Presidente, in precedenza avevo illustrato il mio emendamento cercando di sottolineare come tutte le categorie dei liberi professionisti abbiano un trattamento pensionistico ancorato in qualche modo, pur se con dei tetti, con delle limitazioni, all'attività professionale che il soggetto va a svolgere.

Basti pensare, ad esempio, alle Casse di previdenza per gli avvocati, i commercialisti, i veterinari, i ragionieri ed i periti commerciali, eccetera. Appare evidente, in sostanza, che tutte le altre categorie di lavoratori autonomi godono di un trattamento pensionistico commisurato, pur secondo criteri decrescenti, al reddito percepito durante l'esercizio delle rispettive professioni, anche se non bisogna dimenticare che la normativa vigente prevede «tetti» piuttosto bassi ed in taluni casi — citerò, tra tutti, quello degli avvocati — assolutamente inadeguati. Non si può, comunque, prescindere in alcun modo dal principio in base al quale dovrà essere corrisposta una pensione più elevata a chi abbia percepito un reddito superiore e versato, di conseguenza, maggiori contributi.

La questione assume poi un significato del tutto particolare allorchè ci si trova in presenza — come spesso accade — di talune opinioni, come, ad esempio, quella di chi sostiene che il notaio esercita una pubblica funzione e che quindi — sotto questo profilo — lo si dovrebbe rapportare al pubblico dipendente. Al riguardo, tengo a sottolineare come al funzionario pubblico, diversamente da quanto accade per il notaio, venga corrisposta — a seconda dei singoli casi, ovviamente — una pensione il cui importo è pari a circa il 90 per cento dell'ultimo stipendio percepito. Ed è da tener presente che ai pubblici dipendenti è attribuita — nell'ambito delle rispettive carriere di appartenenza — una progressione economica, oltre che

giuridica, tale da far sì che al momento del collocamento a riposo gli stessi vengano a percepire una retribuzione largamente superiore a quella loro corrisposta appena assunti. Si tratta, peraltro, di uno dei principi fondamentali sui quali si basa la stessa concezione del pubblico impiego.

Anche nello stesso settore privato — come, del resto tutti sappiamo — le pensioni dei lavoratori dipendenti sono rapportate alle retribuzioni percepite ed il relativo computo viene effettuato sulla base delle indennità loro corrisposte nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

È evidente, pertanto, che il sistema attuale penalizza doppiamente la categoria dei notai. Infatti, non solo il trattamento pensionistico non viene commisurato al livello del reddito percepito nel corso dell'esercizio della professione, ma non si recepisce nemmeno quanto vi è di positivo nel sistema previdenziale dei lavoratori autonomi in genere. Tengo, quindi, a ribadire l'assoluta inadeguatezza del trattamento pensionistico dei notai, tenuto conto, soprattutto, dell'importanza delle funzioni che gli stessi svolgono.

So bene quante discussioni si siano sviluppate su questo tema. Al riguardo, ritengo opportuno far rilevare come lo stesso Consiglio nazionale del notariato sia infine pervenuto alla conclusione di dover puntare al mantenimento della normativa vigente — come, del resto, è stato proposto anche dal relatore — proprio per non creare divisioni nell'ambito della categoria.

Circa l'emendamento presentato dal senatore Di Lembo all'articolo 22 del disegno di legge in esame, sarebbe opportuno, a mio avviso, modificarne la formulazione nel senso di sostituire le parole: «dei contributi imposti a carico dei notai» con le altre: «dei contributi versati dai singoli notai». Sono, infatti, convinto che così facendo si potrebbe favorire l'apertura di uno spiraglio che consenta finalmente di dare un assetto adeguato ad un trattamento pensionistico che oltretutto, a differenza di quanto è previsto per altre categorie, non è disciplinato dalla legge. Pertanto, qualora l'emendamento presentato dal relatore venisse riformulato nel senso da me indicato, non avrei alcuna difficoltà a ritirare

la proposta di modifica dell'articolo 22 che ho testè illustrato.

PRESIDENTE. Desidero esprimere la mia contrarietà all'emendamento presentato dal senatore De Cinque all'articolo 22 del disegno di legge in esame, anche se condivido i rilievi che egli stesso ha avanzato circa la disparità di trattamento esistente tra i notai e le altre categorie di lavoratori autonomi, per le quali si tiene conto, nel computo della pensione, anche dell'ammontare dei contributi versati nel periodo di esercizio della professione.

Come ha già avuto più volte modo di affermare lo stesso relatore, i notai si trovano in una posizione diversa, sotto vari profili, da quella di altri liberi professionisti. Infatti, vi sono notai legati a determinate sedi che potremmo senz'altro definire povere dal punto di vista del rendimento professionale, mentre un legame del genere non sussiste affatto per altre categorie di lavoratori autonomi. Lo stesso concetto di funzione pubblica, inoltre, porta necessariamente i notai — e, del resto, non potrebbe essere altrimenti — a guardare allo svolgimento dei propri compiti con una certa autonomia rispetto all'interesse professionale legato alle funzioni che esercitano.

In altri termini, la legge non può e non deve assolutamente permettere che il notaio venga, per così dire, distratto, nell'esercizio della sua pubblica funzione, dalla prospettiva dei vantaggi economici che potrebbero derivargli da un aumento dei propri proventi. Ora, quella di ottenere consistenti vantaggi economici è un'aspirazione senz'altro legittima; non lo è, tuttavia, al punto tale da dover incidere sulle scelte di chi deve ricorrere ad un notaio, ovviamente quando ciò sia reso possibile dal fatto che ve ne sia più di uno nella medesima sede. Pertanto, se il notaio si troverà ad esercitare la propria professione in una sede, per così dire, più fortunata rispetto ad altre, è chiaro che i suoi proventi saranno maggiori; è altrettanto chiaro, però, che sull'esercizio di determinate funzioni non dovrà in alcun modo influire anche il miraggio di una pensione più consistente.

A prescindere dai rilievi di merito che ho appena avanzato, devo comunque sottolineare che il problema della previdenza notarile è talmente complesso e delicato da non poter essere affrontato, in via incidentale, attraverso un disegno di legge come quello oggi in esame. Occorre, invece, un provvedimento organico serio, che tenda a disciplinare adeguatamente la materia.

Non solleverò, pertanto, questioni circa l'ammissibilità o meno dell'emendamento da lei presentato, senatore De Cinque; del resto, lei stesso sa bene che ricorro molto di rado a tale facoltà. Insisto, tuttavia, nel farle rilevare come una materia così controversa non possa assolutamente essere trattata — e in via incidentale, lo ripeto — nell'ambito di un disegno di legge come quello oggi in discussione. Si tratta infatti, a mio avviso, di un problema che dovrà essere invece attentamente valutato — tengo a ribadirlo — quando sarà esaminato un apposito provvedimento.

Do atto che il senatore De Cinque raccomanda, nella nuova formulazione del suo emendamento che, pur tenendosi conto dell'ammontare dei contributi versati da ciascun notaio, sia salvaguardato il principio di solidarietà, garantendo i notai con minori gettiti contributivi, ma, appunto, anche il carattere programmatico di questa norma per me non fa che sottolineare la estraneità che all'argomento in discussione e l'opportunità che formi oggetto di una normativa autonoma.

RUFFINO. Apprezzo l'intervento del Presidente che ha chiarito alcuni aspetti e ne condivido la proposta di inserire questa materia così delicata e complessa in un provvedimento-quadro. Peraltro debbo dire, con grande franchezza, che il motivo ispiratore dell'emendamento del collega De Cinque corrisponde ad un indirizzo che si è affermato per gli avvocati e che ritengo sia estremamente valido, perchè non possiamo noi distinguere la «specialità» della professione del notaio rispetto a quella dell'avvocato. Io credo che sia giusto, anche per la «specialità» della professione del notaio, di consentire, per una ragione di solidarietà, a quei

notai che hanno conseguito minori introiti un minimo fondamentale di pensione; ma non è giusto che il notaio che ha versato centinaia e centinaia di milioni di contributi durante gli anni vada poi in quiescenza con una pensione modesta e livellata. È un criterio di livellamento che non mi trova e non mi può trovare mai consenziente, perchè il notaio che ha versato centinaia e centinaia di milioni alla Cassa è giusto che, salvaguardando il principio di solidarietà nei confronti dei notai che hanno minori redditi perchè operano in zone disagiate, debba conseguire un trattamento di pensione che sia adeguato all'importanza del ruolo e all'entità dei contributi versati, o nell'arco della sua attività professionale o, richiamando il criterio indicato nella legge per gli avvocati, negli ultimi 10-15 anni.

Questa potrebbe essere una indicazione di qualche rilievo, anche se, ripeto, l'osservazione pregiudiziale del Presidente relativa alla sede ha un suo valore e ad essa mi associo.

Ho voluto esprimere questo mio concetto che considero valido per evitare un livellamento che non ritengo opportuno, in linea con gli indirizzi già affermati per l'ordinamento professionale degli avvocati.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il dibattito è stato lungo e vedo che vi è probabilmente l'incapacità, da parte del relatore, di farsi capire.

Io non ho mai detto che i notai sono dei pubblici dipendenti: lo hanno detto i notai quando hanno approvato la cosiddetta «legge Quattrone».

Quando si fa questo bel discorso su tutti i liberi professionisti che hanno versato determinati contributi e via dicendo, è inutile che io stia a ripetere il fatto del concorso a sede, l'obbligo di stare nella sede, la necessità di concepire il notaio di provincia alla stessa stregua del notaio di città per quanto riguarda la professionalità: non è questione di professionalità, ma è questione di organizzazione di studi. E, se mi consentite, vorrei riferire delle parole che non sono mie, ma sono parole che sono venute fuori dal Congresso nazionale del notariato. La quarta Commissione al XVIII Congresso nazionale

del notariato ha proposto e fatto approvare questo ordine del giorno: «Il XVIII Congresso nazionale del notariato, rilevato ancora una volta il persistere di abnormi fenomeni di accaparramento del lavoro da parte di alcuni notai»; (e questo lo dico non perchè voglia condannare, per carità!, ma per rilevare come viene organizzata la professione del notariato) «constatato lo stato di disagio che soprattutto ne deriva alla clientela, più volte costretta a rinunciare alla libertà che le compete di scelta del professionista di propria fiducia,» (perchè adesso, soprattutto nei grossi studi, soprattutto negli studi delle grosse città, vi è una organizzazione ed una convenzione con le grosse società che fanno affari e quindi con le grosse agenzie, il che toglie anche *l'intuitus personae* al cliente)» invita il Consiglio nazionale dei notai ad assumere ogni iniziativa tesa ad eliminare tali episodi di illecita concorrenza».

Pertanto, quando si vuole equiparare ad ogni costo delle professioni, io credo che bisognerebbe essere cauti, perchè, come dicevo prima, nessuno può impedire ad un avvocato di esercitare la libera professione dovunque; e certamente i fenomeni di accaparramento sono inferiori, e sono inferiori perchè la professione non si presta.

Detto questo, vorrei anche leggere l'altro ordine del giorno approvato sempre dal Congresso nazionale del notariato: ve ne leggo solo la fine in cui si «auspica che sul problema» (quello economico) «sia indetto sollecitamente dal Consiglio nazionale del notariato apposito *referendum* tra i notai anche in pensione». Questo è in linea con quanto diceva dianzi il Presidente.

Tuttavia, credo che sull'argomento sia opportuno ora soprassedere. Quello che poi decideranno i notai nel *referendum*, la cui celebrazione è stata auspicata dal Congresso, darà ragione all'uno o all'altra tesi.

DE CINQUE. Avevo proposta una soluzione che poteva consentirmi di ritirare il mio emendamento, lasciando al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato la possibilità di intervenire su questo problema. A mio avviso sarebbe un errore

perdere oggi l'occasione di introdurre un principio del genere.

Il mio emendamento poteva anche essere limitato e migliorato, ma poichè c'è un desiderio di concludere la discussione, lo ritiro, mantenendo però ferma la mia posizione di principio che ho sostenuto in perfetta coerenza con una visione del notariato, che — a mio avviso — è quella più confacente alla struttura professionale che essa va assumendo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Volevo soltanto aggiungere che tra i vari ordini del giorno letti vi è, fra l'altro, un parere del Ministero del tesoro, in relazione al disegno di legge, che risolve un po' la questione sollevata dal senatore De Cinque, che, credo, abbia fatto bene a ritirare l'emendamento.

Al riguardo il Ministero osserva in via generale: «il testo in esame, specialmente per la parte previdenziale, non innova la vecchia normativa e non tiene conto delle evoluzioni subite dalla materia in questi ultimi tempi, nonchè dell'esigenza di operare sul piano giuridico e gestionale una netta separazione tra le prestazioni che possono rientrare nella sfera previdenziale vera e propria (pensioni, eccetera) da quelle invece che hanno natura diversa e che possono rientrare nel campo assistenziale inteso in senso lato (contributi vari, sussidi, eccetera)». «Una siffatta distinzione si impone non solo ai fini di una chiarezza contributiva ma anche per dare una corretta impostazione alla politica previdenziale a favore della categoria, senza che per questo si debba ridurre l'area dei rischi attualmente tutelati ovvero attenuare l'attuale solidarietà di categoria».

«Nel sottolineare che l'entità dei trattamenti di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 1, secondo comma, verrebbe lasciata alla discrezionalità del Consiglio della Cassa senza far cenno agli aspetti tecnico-finanziari della gestione, appare necessario introdurre apposite norme che stabiliscono i requisiti obiettivi per il diritto ai vari tipi di prestazione nonchè l'entità delle stesse in relazione all'anzianità contributiva, al reddito professio-

nale goduto dall'iscritto in un certo lasso di tempo anteriore al pensionamento».

DE CINQUE. Lei mi conferma che è giusto che ci sia una riserva di legge.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore De Cinque, le dico che stiamo discutendo di un disegno di legge nel quale le norme che col suo emendamento si intendono introdurre non trovano ingresso in questo particolare momento. Si tratterà di esaminare poi le possibilità, ma tutto questo *de iure condendo*.

«Ne consegue che il provvedimento in questione dovrebbe essere integrato da una serie di articoli diretti a disciplinare la contribuzione, i vari tipi di prestazioni previdenziali, nonché i requisiti obiettivi (età, anzianità contributiva, eccetera) in presenza dei quali l'iscritto matura il diritto alle varie prestazioni. Peraltro, ove si ritenga che una siffatta integrazione appesantisca il provvedimento influenzandone negativamente anche l'iter legislativo, di cui si auspica un celere concretamento in relazione all'esigenza di pervenire sollecitamente ad una netta distinzione tra l'amministrazione e la gestione della Cassa nazionale del notariato e il Consiglio nazionale del notariato e alla determinazione di autonomi fondi di finanziamento, si potrebbe emendare opportunamente l'articolo 1 in modo da demandare ad apposito regolamento di esecuzione, da deliberarsi a cura del Consiglio di amministrazione della Cassa e da approvarsi con decreto presidenziale, il compito di disciplinare i requisiti per il diritto nonché la misura dei vari tipi di prestazione».

Tale esigenza, emersa anche in Commissione per iniziativa del senatore De Cinque e condivisa da altri, è soddisfatta per quanto concerne la disciplina della stessa materia in tutte le altre categorie professionali (avvocati, ingegneri, geometri, eccetera). Motivo per cui, in relazione all'emendamento presentato dal senatore Di Lembo, la proposta non appare praticabile, per la considerazione che, trattandosi di materie che incidono su posizioni soggettive, non possono essere regolate da provvedimenti amministrativi (e tali sono

certamente la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa ed il provvedimento di approvazione del Ministro di grazia e giustizia) ma devono essere disciplinate da uno strumento legislativo di tipo primario o secondario.

MARINUCCI MARIANI. Volevo ringraziare il collega De Cinque di averci tolto dall'imbarazzo di votare un emendamento che non mi trovava consenziente non solo per quello che lei ha detto, signor Presidente, ma anche perchè avremmo costituito un incentivo all'illecito accaparramento proprio laddove si sarebbero dovuti individuare dei disincentivi.

Per questa ragione sono lieta del ritiro, fermo restando che, poichè l'argomento è indiscutibilmente serio ed importante, si potrà provvedere con autonomo disegno di legge alla regolamentazione della materia.

Contestualmente vorrei dichiararmi favorevole all'emendamento presentato dal senatore Di Lembo, anche per quanto concerne il sub-emendamento da lui stesso presentato in relazione ai contributi, perchè precisa la tematica dei contributi in modo non equivoco.

PRESIDENTE. Anche io mi unisco al ringraziamento degli altri componenti della Commissione nei confronti del senatore De Cinque per la sua comprensione in merito all'urgenza del provvedimento nella sua presente formulazione e per averci chiarito la gravità e la serietà del problema sollevato, il quale dovrà trovare assolutamente considerazione in apposita normativa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora alla votazione dell'emendamento, presentato dal relatore, senatore Di Lembo, interamente sostitutivo dell'articolo 22, che risulta così formulato:

Art. 22.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in

2^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà previste dall'articolo 1 in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai in esercizio.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

DE CINQUE. Signor Presidente, mi astengo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento di cui ho or ora dato lettura.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 22, il seguente:

Art. ...

«1. È soppresso l'istituto della cauzione notarile. Sono conseguentemente abrogati gli articoli 18, n. 1, 19, 20, 21, 22, 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e gli articoli 32, secondo, terzo e quarto comma, 33, 34, 35, 36 e 38, secondo e terzo comma, del regolamento per l'esecuzione della citata legge approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

2. Nell'articolo 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono soppresse le parole: « , l'attestato della cauzione data ».

3. Nell'articolo 32, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono soppresse le parole: « e dei documenti comprovanti l'idoneità della cauzione ».

4. Nell'articolo 39, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto n. 1326 del 1914 le parole « al 24 » sono sostituite con le altre « 23 e 24 » e la parola « seguenti » con l'altra « 37 ».

Ricordo che di questo argomento si è già ampiamente discusso in passato in occasione dell'esame degli articoli che trattavano temi connessi.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho presentato tale emendamento perchè sono preoccupato di tutte le numerose norme nelle quali si parla della cauzione notarile, per cui propongo la soppressione dell'istituto.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo di cui ho poc'anzi dato lettura.

È approvato.

Prima di passare alla votazione finale, avverto che in ossequio alla lettera del Presidente del Senato del 28 febbraio scorso, relativa alla formulazione tecnica dei testi legislativi, in sede di coordinamento, verranno introdotte negli articoli le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni accolte, e con le suddette modifiche di coordinamento.

È approvato.

«**Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904**» (1253), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «**Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904**», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso sul disegno di legge in esame. Esso, proposto dal Governo, è stato approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati il 14 marzo 1985 ed è quindi stato trasmesso

dal Presidente di quel ramo del Parlamento alla Presidenza il 20 marzo 1985.

Il provvedimento integra, come risulta necessario attraverso la relazione del Governo, le disposizioni in vigore della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la quale prevede che quando una società si scioglie gli amministratori devono convocare entro un mese l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione, stabilendo altresì che in difetto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.

Senonchè questa legge non ha dettato alcuna norma per i casi in cui le società in parola si trovino prive di elementi attivi sufficienti a coprire le spese di procedura ed il compenso del liquidatore, il quale è così costretto ad anticipare tali spese e non ha alcuna prospettiva di rimborso. Questa grave situazione di disagio è stata segnalata dai presidenti dei tribunali, i quali hanno altresì rilevato come per tale motivo si verificano rinunce sistematiche da parte delle persone che si vorrebbe nominare liquidatori.

In relazione all'esigenza, fatta propria dal Governo, di risolvere il problema, si propone l'introduzione di un articolo 11-bis da aggiungere dopo l'articolo 11 della sopramenzionata legge, secondo il quale la persona nominata dal presidente del tribunale «deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società». Nel secondo comma si stabilisce che «se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione», affinché sia possibile espletare le necessarie ricerche. Si dispone quindi — e questa è la parte essenzialmente nuova — che «se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore», il tribunale «ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'Erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i crite-

ri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di lire 300.000». La spesa si pone a carico dell'Erario in modo che appunto da parte dei presidenti dei tribunali si possa ottenere l'adesione delle persone designate all'assunzione della carica di liquidatore.

L'articolo 2 indica la copertura dell'onere finanziario. Si tratta di una previsione già contenuta nel bilancio, sulla quale è stato espresso un parere pienamente favorevole da parte della 5^a Commissione, sia pure con un riserva del senatore Calice, appartenente a quella Commissione, perplesso in quanto a suo giudizio ciò comporterebbe una dilatazione ingiustificata della spesa pubblica.

Avendo assolto il mio compito di relatore, esprimo parere pienamente favorevole all'accoglimento del disegno di legge nell'integralità dei suoi due articoli come proposti dal Governo e come provenienti dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, l'articolo 11-bis, che con il provvedimento in esame si intende inserire nella legge n. 904 dopo l'articolo 11, si riferisce alle persone nominate dai presidenti dei tribunali «ai sensi» — si dice — «del terzo comma del precedente articolo 11». Questo terzo comma, nella sua seconda parte, fa riferimento al liquidatore nominato dal presidente del tribunale, disponendosi che «in difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale». Quindi è evidente che l'articolo 11-bis ha come destinatario testuale il liquidatore nominato d'ufficio.

Io credo però — e questa è la mia preoccupazione — che debba essere ritenuto destinatario della norma anche il liquidatore nominato dall'assemblea. Il terzo comma dell'articolo 11 dispone che la società in caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente (ha un capitale inferiore ai limiti prestabiliti e non lo aumenta o non si trasforma in società di altro tipo) si scioglie e gli amministratori devono convocare l'as-

2^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

semblea per decidere in merito alla liquidazione. La nomina dei liquidatori dunque spetta all'assemblea, come asserisce in generale l'articolo 2450 del codice civile; solo in difetto di ciò provvede il presidente del tribunale.

È evidente pertanto che l'articolo 11-*bis*, nonostante il primo comma faccia riferimento al liquidatore nominato dal presidente del tribunale, vale per qualunque liquidatore. Vorrei che questo fosse chiaro. Il problema è che non c'è attivo o c'è attivo insufficiente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore condivido pienamente l'osservazione del senatore Battello e, pur ritenendo che sarà di scarsa frequenza l'ipotesi da lui prospettata, giudico che la legge nel suo spirito voglia includere qualsiasi liquidatore.

RUFFINO. Penso che l'osservazione del collega Battello sia come sempre molto puntuale, anche se ritengo che nella pratica, allorchè gli organi sociali provvedono alla nomina del liquidatore per arrivare allo scioglimento della società, in questi casi, si tratta di società che presentano ancora delle attività e che hanno la possibilità di provvedere alle spese di scioglimento della società. Questo è nella generalità dei casi.

Effettivamente la legge del 1977 aveva l'obiettivo di eliminare dai registri dei tribunali un elenco infinito di società che di fatto avevano cessato l'attività ed in cui, addirittura, gli amministratori erano sconosciuti. Ecco perchè è stata introdotta questa norma per cui il liquidatore è nominato dal presidente.

Io non mi oppongo evidentemente anche ad un'eventuale interpretazione estensiva, però credo che l'efficacia pratica, concreta (cioè quella di consentire che i liquidatori nominati dal presidente del tribunale per eliminare dai registri delle società centinaia e centinaia di società che non hanno più alcuna ragione di essere) possa trovare un'adeguata e sollecita realizzazione attraverso questo provvedimento che pone a carico dell'Erario una somma di tre miliardi e mezzo per consentire la regolare tenuta dei registri delle società nei tribunali e l'eliminazione delle società non più attive.

Quindi apprezzo la relazione del Presidente ed esprimo il parere favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana a che il provvedimento sia rapidamente approvato nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, solidalmente con il relatore, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Dopo l'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-*bis*. — La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società.

Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione.

Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'Erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di lire 300.000.

2^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovranno essere dall'Erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio.

In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari.

La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie».

Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo comma dell'articolo 11-bis della legge 16 dicembre 1977, n. 904, introdotta dal presente articolo, rispetto alle liquidazioni già aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre da questa ultima data.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per

ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO